

**NUOVO PROTOCOLLO DI INTESA SULLE MODALITÀ DI
LIQUIDAZIONE DEI SOGGETTI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE
DELLO STATO E SOGGETTI IRREPERIBILI (DI FATTO E DI DIRITTO)**

Il presente protocollo sostituisce il precedente sottoscritto in data 10 gennaio 2019, allo scopo di adeguarlo alla mutata normativa in tema di liquidazione dei compensi per i difensori dell'imputato, dell'indagato, della persona offesa e della parte civile.

Lo stesso si applica ai procedimenti penali ed alle liquidazioni pendenti innanzi all'Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Firenze alla data di sottoscrizione.

Ciò premesso, si concorda, quanto segue:

a) Il difensore si impegna a caricare telematicamente l'istanza di liquidazione, in formato PDF, sul registro informatico SIAMM, unitamente alla documentazione necessaria *infra* specificata ai punti b), c), d) ed e), prima della pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che chiude la fase processuale; l'istanza di liquidazione, se già caricata sul SIAMM, potrà essere presentata anche in udienza.

b) Per i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, l'istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) istanza di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato;
- 2) decreto di ammissione;
- 3) notula del difensore.

c) Per i soggetti irreperibili di diritto e quelli oggetto di sentenza ex art. 420 quater c.p.p., l'istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) notula del difensore.

d) Per i soggetti irreperibili di fatto, l'istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) certificato anagrafico negativo del Comune di ultima residenza nel caso in cui il soggetto avesse in atti un indirizzo di residenza (salvo che dagli stessi atti non risulti già una sua non rintracciabilità a detto indirizzo) o stampata dell'esito negativo della ricerca fatta dal difensore sul sito dell'Anagrafe Nazionale Unica;
- 2) in caso di certificazione anagrafica positiva, o laddove dagli atti del procedimento risulti un domicilio eletto diverso dallo Studio del difensore, documentazione attestante l'impossibilità di recapitare la richiesta di pagamento inviata dal difensore agli indirizzi di residenza o domicilio;
- 3) risposta negativa alla richiesta di rintraccio fatta dal difensore al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
- 4) notula del difensore.

e) **Per i soggetti insolventi**, l'istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) prova, mediante allegazione ove disponibile, di aver inutilmente esperito il tentativo di recupero del credito professionale o dell'inutilità dello stesso. Ai fini del presente protocollo si considera sussistente il requisito della prova dell'impossibilità di procedere all'esecuzione forzata laddove il difensore produca la copia degli esiti delle ricerche effettuate dal difensore stesso o dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c. È sempre fatta salva la possibilità per il difensore che ha svolto il tentativo di recupero del credito professionale di richiedere anche la liquidazione per i compensi e le spese per detto tentativo.

f) Nell'istanza il difensore deve specificare che la propria richiesta di liquidazione viene effettuata sulla base degli importi forfettizzati di cui alla presente convenzione. È comunque sempre fatta la possibilità per il difensore che ritiene di aver svolto un'attività diversa da quella di cui alla presente convenzione di richiedere la liquidazione del proprio compenso secondo i valori dei parametri ministeriali vigenti.

g) La liquidazione è disposta dal Giudice contestualmente alla pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che chiude la fase processuale, con separato decreto. Il provvedimento di liquidazione è notificato mediante lettura alle parti.

TARIFFE FORFETTARIE

Si determinano le seguenti diverse tariffe, già decurtate di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis del D.P.R. 115/2002, per la liquidazione dei compensi del difensore, individuate in base al differente impegno professionale. È sempre fatta comunque salva ogni diversa e maggiore richiesta che il difensore avanzerà in virtù della particolare complessità del procedimento (come, ad esempio, ma non solo, in caso di significativo numero di udienze e/o per la natura e la quantità delle imputazioni, tenendo conto anche dell'attività eventualmente svolta in sede di impugnazione cautelare): in tal caso troveranno applicazione le tabelle dei **parametri ministeriali vigenti**.

Di seguito le tariffe concordate:

A) FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI (competenza del G.I.P.):

Tale fase comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'attività difensiva esplicata in sede convalida di arresto o fermo;
- l'attività difensiva esplicata in sede di opposizione all'archiviazione;
- l'attività difensiva esplicata in sede di incidente probatorio;
- l'attività difensiva esplicata in sede di impugnazione cautelare;
- il compimento di atti di investigazione difensiva;
- l'assistenza nel corso degli interrogatori;
- la redazione e il deposito di memorie e le altre attività di cui all'art. 415-bis c.p.p.

Per tale fase si concordano le seguenti tariffe, determinate in base all'impegno del difensore:

ATTIVITÀ DEL DIFENSORE	IMPORTO CONCORDATO
Attività difensiva che non ha comportato un particolare impegno.	euro 900,00 , oltre spese forfettarie al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Attività difensiva che ha comportato un impegno ordinario. Di seguito si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le circostanze che, anche singolarmente considerate, determinano un impegno ordinario: - assistito sottoposto a misura cautelare o detenuto (anche per altra causa); - presenza di 2 o più imputati	euro 1.200,00 , oltre spese forfettarie al 15%, CPA ed IVA come per legge.

assistiti dal difensore che chiede la liquidazione; - presenza di 5 o più imputati non assistiti dal difensore che chiede la liquidazione; - incidente probatorio ex art. 392, co. 1-bis, c.p.p.; - compimento di 2 o più delle attività difensive proprie della fase (ad es., convalida di arresto più attività ex art. 415-bis c.p.p.).	
Attività difensiva che ha comportato un impegno significativo. L'impegno si considera significativo quando si verificano, anche singolarmente, le seguenti circostanze: - fascicolo di indagine corposo; - presenza simultanea di almeno 2 delle circostanze comportanti un impegno ordinario, indicate al riquadro precedente.	euro 1.500,00, oltre spese forfettarie al 15%, CPA ed IVA come per legge.

B) FASE DEFINITORIA (competenza del G.I.P. o del G.U.P. a seconda dei casi)

Tale fase comprende:

- attività svolta in udienza preliminare, compresa la definizione del procedimento con riti alternativi;
- i riti alternativi richiesti nel corso delle indagini preliminari o in sede di opposizione al decreto penale di condanna.

Per tale fase si concordano le seguenti tariffe, determinate in base all'impegno del difensore:

ATTIVITÀ DEL DIFENSORE	IMPORTO CONCORDATO
Attività difensiva limitata , esclusivamente per le ipotesi di:	euro 600,00 , oltre spese forfettarie al 15%, CPA ed IVA come per legge.

- procedimento che si conclude con sentenza ex art. 420 quater c.p.p.; - decreto penale di condanna con richiesta di conversione LPU (senza opposizione).	
Attività difensiva che non ha comportato un particolare impegno (es. udienza preliminare semplice).	euro 900,00 , oltre spese forfettarie al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Attività difensiva che ha comportato un impegno ordinario. Di seguito si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le circostanze che, anche singolarmente considerate, determinano un impegno ordinario: - svolgimento di due udienze non di mero rinvio; - presenza della parte civile; - assistito sottoposto a misura cautelare; - presenza di 2 o più imputati assistiti dal difensore che chiede la liquidazione; - presenza di 5 o più imputati non assistiti dal difensore che chiede la liquidazione; - procedimento definito con i seguenti riti alternativi: giudizio abbreviato semplice o giudizio abbreviato condizionato solo a produzioni documentali e/o all'esame dell'imputato; patteggiamento; messa alla prova.	euro 1.200,00 , oltre spese forfettarie al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Attività difensiva che ha comportato un impegno significativo. L'impegno si	euro 1.500,00 oltre spese forfettarie al 15%, CPA ed IVA come per legge.

considera significativo quando si verificano, anche singolarmente, le seguenti circostanze:

- svolgimento di almeno 3 udienze non di mero rinvio;
- fascicolo di indagine corposo;
- presenza simultanea di almeno due delle circostanze comportanti un impegno ordinario, indicate al riquadro precedente;
- giudizio abbreviato condizionato non rientrante nell'ipotesi di cui al riquadro precedente.

L'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze e la Camera Penale di Firenze si impegnano a monitorare costantemente la corretta applicazione del presente protocollo, ad adottare ogni rimedio conseguente all'accertamento di prassi divergenti e a verificare, con cadenza biennale, la perdurante rispondenza dello stesso agli obiettivi prefissati.

Firenze, 1.07.2025

Il Presidente del Tribunale

Angelo Antonio Penuti

Il Presidente Aggiunto della Sezione del GIP-GUP

Renato Poni

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

Roberto Tassi

Il Presidente della Camera Penale di Firenze

Mario P.